

Piazzola 18. July 1867.

Il Sig. Luigi Camerini del fu Dao.
non se' E' Eredi concede in affitto tempo-
rale al Signor Leno Len di Piazzola e
Lorenzo Scrimando di Boove, che a sempli-
ce affitto temporaneo per se' E' Eredi loro,
e i suoi in solido ricevono: -

1. Un Ospizio avente sei fuochi con due ma-
gli da uovo e accessori relativi, con bottega
da fercamenta, e Casa d'abitazione annessa,
con un capitale di scorta in attrezzi ed
effetti dei quali si parlera' in appresso;

2. Una dega da legname con Casa d'abita-
zione pel degato, e con un capitale formato
come sopra;

3. Altro Casa d'abitazione sui colli detta le
Carici, sono ^{due} stanze ultime ^{inferiore e superiore,} che ~~sono~~ ^{non sono}
riservate ai riguardi dell'Amministrazione
~~riservate ai riguardi dell'Amministrazione in affitto.~~
Piovane Padovani;
~~tipo per giunta del Consente con ingresso dei~~
visti.

4. Altro Casa d'abitazione aderente alla de-
ga.

5. Magazzino per legnami colla soffitta so-
pra la stalla.

6. Stalla per 2. Cavalli, con fessia ed abriacenze,
e piccola corticella in parte convertita ad uso
di orto.

7. Campi di 1/2 ca. prativi nella cosi' detta Ori-
sajo, parte dei quali ora Oratorj. -

Il tutto ai patii e condizioni seguenti:

1. La presente locazione avrà la sua
rata d'anni 12, Publici, decorribili dal gior:
no 11. gembre 1867. sicché avrà il suo
termino nel 10 gembre 1879. *settantannua.*

2. Per annuo affitto possiede parimente
no. 11. loci Zen e Zanin all'agenzia Pa:
riale in Biadola fior. 800. - pari ad Ital.
1975 31. - in due eguali rate scabbili
nel 11. Maggio e 11. Novembre di ogni
anno, in moneta d'oro o d'argento di
più peso al corso di piazza, e sempre
il rame ha carta monetata, e ogni altro su:
rogato ad onto di qualsiasi legge, anche gu:
tura, che diversamente disponesse. - Tale pa:
yamento dovrà dai loci Zen e Zanin es:
sultarsi imperabilmente alle fissate sca:
denze, ed a tutto loro rischio e pericolo. -

3. Senza il previo permesso in iscritto
del Procuratore, o di chi lo rappresenta,
resta vietato ai conduttori Zen e Zanin
il sublocare in tutto od in parte le cose
locate.

4. Dovranno gli affittuali ben custodire
le fabbriche loro affittate sotto vincolo di ri:
pararne i danni che, diversamente agendo,
dovrà ne risentire. - A questo effetto anzi,
al cominciare della locazione, se ne crige:
rà un regolare e descrittivo stato di
consegna. -

3° Le riparazioni alle alte fabbriche in
compiersi saranno a carico del Co. Sovratore,
e quelle degli Opificii e tutto ciò che
serve al loro andamento ed uso, si intenda
che stiano comprese le fucine ed il Ven-
tolo relativo, incomberanno esclusivamente
ai due Conduttori, esclusi però i soli appa-
rati, i quali staranno sempre a peso del
Co. Sovratore. -

b. Resta vietato ai Conduttori l'erezione
di ogni fabbrica od aggiunta alle esistenti,
senza il permesso scritto del Co. Sovratore,
e se chi lo rappresenta, sotto pena della
perdita di ogni cosa e del diritto a com-
pensazione qualsiasi. - Del pari senza eguale per-
messo, e sotto lo stesso vincolo, resta loro
vietato l'alterare od innovare l'attuale
andamento sia interno che esterno degli Opifi-
cizii. -

4° Qualunque sia per essere la entità
della stima degli Opificizii di cui si tratta, e
che sarà per risultare al cessare dell'attua-
le conduzione Eredi Coenagato Antonio, i qua-
li debbono rispondere per maglio di Fr. 1406.90,
e quella degli S. Fior. 391.88.: stima che sarà
ribavata nel giorno 10 gembre 1867., li suben-
tranti Conduttori Zen e Zenin dichiarano ora
per allora di accettarla in ogni sua parte
e di assumere la piena rispondenza, di modo

che al termine della presente, ed in base
a nuova revisione, essi saranno obbliga-
ti all'immediato risarcimento di quanto
fosse in meno per risultare, ed altri-
menti avranno titolo al pronto redimere.
per da parte del Co. Locatore se al-
l'opposto vi risultasse un aumento. -

La revisione però dovrà essere rite-
nuta a mezzo di due probi periti eleg-
gibili uno per parte, col terzo, in caso di
disaccordo, da essi scegliibile. -

3° Riguardo all'uso dell'acqua che
servirà pure anche al movimento dei vicini
Molini da grano, resta invariabilmen-
te stabilito che il Maglio ed i Molini
faranno sempre a condizioni eguali, così
che per accumulare l'acqua, in caso di
scarsozza, tutti e due questi Opificii do-
ranno restare contemporaneamente fermi
per quel tratto di tempo che abbisogna
onde ottenere l'accumulamento medesimo,
e ciò nelle ore di riposo degli Opificii
del Maglio predetto. - La Sega poi, nei tem-
pi di magra, si valerà puramente, ed a
rigor di termine, della sola acqua del
Maglio, e nella notte lavorerà dal tra-
monto del Sole fino alla mezzanotte,
ed altrimenti dalla mezzanotte al levar

11. Stata poi la circostanza che per
domanda fattane dagli affittuali, ed accor-
tata dal Co. Locatore, deveſſi demolire
due murine per ricostruirle in posizione
più dritta, oltre a qualche altro cam-
biamento nel Carbonile, e nel così detto
magazzino, e così per questi lavori assu-
mano si soci Len e Ranini di corri.
Spodere un annuo aumento di getto in
aggiunta ai fissati Fiorini Ottocento, rag-
guagliatamente al 6. Sei per cento sul-
la spesa che ne sarà sostenuta.

12. E parlando del terreno formante par-
te della presente affittanza avranno ob-
bligo gli affittuali di bene coltivarlo, di
concimarlo a dovere, e di farvi tutti que-
lavori utili voluti da un buon sistema
agrario, senza mai cambiare l'attuale sua
condizione, ammenache il Co. Locatore non
ne accordi in iscritto il voluto permesso.
come neppure potranno scavare piante
di qualsiasi qualità, ed escavandone col per-
meſſo, la legna sarà divisa per metà col
Co. Proprietario, meno le radici ed i rami
minuti che resteranno agli affittuali, a
carico dei quali noi saranno le spese pub-
bliche e di ciò relative; - ritenuto che le pian-
te tutte d'alto fusto ^{restano} ~~restano~~ esclusi-
vamente riservate ai riguardi del Co. Locatore -

13. In tutti i casi, sia attuale, sia
per il futuro, e per le vicende delle
cose in detto e tutte le fallenze, multe che
non ammissioni di colli colpiscono eventualmen-
te nel presente e la Condizione, saranno
sempre a carico esclusivo dei Conducenti.

14. Precedendo li Signori Zen e Zanin
in tutto ed in parte qualsiasi al convenu-
to, così in facoltà della Parte Nocerice
il quali non solo risarcire di ogni danno
che fosse per risentire dal fatto delle
manenze parziali o totali dei Conducenti,
ma esaudire di troncare la Condizione
per più prossimo il giorno, senza che per
ciò siavi bisogno di atto di cognito, o previa
diffida di costituzione in mora, al cui be-
nefizio li Conducenti espressamente rinun-
ziano, malgrado qualunque legge o pra-
tica in contrario.

15. Tutte le cose sopraddette, nessuna
esclusa, li Conducenti promettono di fedel-
mente attendere ed osservare, e non con-
travvenire ne diversamente fare sotto l'ob-
bligo della persona e beni a mente del
Capitolo **XXV** del Codice ~~Crustino~~
sottorè in vigore, ed in caso di controversia
insortita da questo Contratto, li Conducenti
rinunziano al beneficio della giurisdizione
rispettiva, ed accordano invece, qualunque

possi essere il futuro loro domicilio, di
essere impediti solo presso quel giudizio
giudiziale cui appartiene ed appor-
tando l'agenzia Adronale di Piazza
s. d.

Lungi Felice Ag. Proc. Co. Camerini
Leno Len

Ferdinando Zaccari
Luigi Bevilacqua Testimonio
Giuseppe Diedo Testimonio

Articolo Addizionale.

Piastrola 15. Febbr. 1863.

16. In seguito alla risultanza della stima degli eredi
contemplati dal precedente articolo 1°; e che la somma
aperta per moglie a Monti L. 7534 L. e alla Signora
U. V. L. 1863. 10., in tutto Monti L. 9398. 10. pari di lire
4.650. 84. Quattromille seicento quaranta e 84.
giusta la definizione parlante la dote ed una; e i soci
Conduttori non a hanno se per quest'ultimo gli eredi suoi, dopo
espresso di questi giorni due, ne esprimono la piena
acquiescenza e responsabilità a tutto e negli effetti del
preceduto articolo 1° in particolare, ed in generale sotto
inoltre alle condizioni tutte portate dalla presente scrittura

Lungi Felice Ag. Proc. Co. Camerini
Leno Len per lui e coniugio

Luigi Bevilacqua Testimonio

Giuseppe Diedo Testimonio

Questo è sottoscritto in mia spiciatita e gl'effetti
10. Feb. 1863. tutti in questa scrittura. - Leno Len